

XXXIII<sup>a</sup> TORNATA

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Commemorazioni (dei senatori De Sonnaz e Badini Confalonieri) . . . . .	pag. 761
Oratori:	
PRESIDENTE . . . . .	761
FERRERO DI CAMBIANO . . . . .	764
FROLA . . . . .	762
MALASPINA . . . . .	762
MAYOR DES PLANCHES . . . . .	763
SCIALOJA, <i>ministro degli affari esteri</i> . . . . .	764
THAON DI REVEL . . . . .	763
Comunicazioni della Presidenza . . . . .	758
Congedi . . . . .	758
Dimissioni . . . . .	759
Disegni di legge (discussione di):	
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 319, riguardante la stima censuaria degli agrumeti colpiti dal marciume radicale » (N. 27) . . . . .	771
Oratore:	
SCHANZER, <i>ministro delle finanze</i> . . . . .	771
(rinvio allo scrutinio segreto di):	
« Proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore di Milano, 2 <sup>a</sup> zona » (N. 57) . . . . .	765
« Approvazione del piano regolatore di Voltri » (N. 53) . . . . .	766
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 387, riguardante la proroga del termine di cui alla legge 15 febbraio 1803, n. 65, per l'esecuzione del piano rogolatore della città di Genova nella zona ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di S. Francesco d'Albaro » (N. 54) . . . . .	767
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma » (N. 73) . . . . .	768
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto luogotenenziale 27 maggio	

1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1919, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina » (N. 72-A) . . . . .	769
« Conversione in legge del Regio decreto in data 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'art. 1 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, numero 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo d'imbarco o di comando a quello di direzione di macchina e direzione, sottodirezione o vicedirezioni delle costruzioni navali (N. 44) . . . . .	770
Interpellanza (annuncio di) . . . . .	772
Interrogazioni (annuncio di) . . . . .	774
(per una) . . . . .	773
Oratori:	
LUCCA . . . . .	773
PRESIDENTE . . . . .	773
SCIALOJA, <i>ministro degli affari esteri</i> . . . . .	773
(risposte scritte ad) . . . . .	776
Messaggi del Presidente della Corte dei conti . . . . .	758
Petizioni (sunto di) . . . . .	758
Proposta di legge (annuncio di una) . . . . .	760
Relazioni (presentazione di) . . . . .	760, 765
Ringraziamenti . . . . .	759

La seduta è aperta alle ore 16.15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, della marina, dell'industria, commercio e lavoro ed approvvigionamenti e consumi alimentari e il sottosegretario di Stato per le belle arti.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo di quindici giorni i signori senatori Cordopatri, Pagliano, Reynaudi.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

**Sunto di petizioni.**

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del sunto delle petizioni.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

N. 18. I signori Ronzitti Domenico e Raspa Giovanna sua moglie fanno voti al Senato perchè il figlio Michele sia riammesso in servizio militare.

N. 19. Il presidente del Comitato esecutivo delle Società Macedoni trasmette i voti di quel Comitato per l'erezione della Macedonia in Stato libero e indipendente sotto la protezione e la garanzia della Società delle Nazioni.

N. 20. Il signor Miuskovich, ex ministro presidente del Montenegro, trasmette i voti dei Montenegrini rifugiati in Italia per la libertà e l'indipendenza del popolo montenegrino.

N. 21. La Giunta esecutiva dell'Unione Nazionale reduci di guerra trasmette un ordine del giorno, col quale si fanno voti perchè tutti i servizi relativi ai combattenti e famiglie siano accentrati in un unico ente sotto la direzione di uno speciale ministro con la cooperazione dei mutilati, invalidi e reduci di guerra.

N. 22. L'avv. prof. Umberto Turletti invia petizione circa il rialzo delle azioni della Banca Commerciale Italiana.

N. 23. Il comm. avv. Giuseppe Enea invia petizione circa la difesa e l'incremento economico della nazione.

**Messaggi della Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di alcuni messaggi del presidente della Corte dei conti.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Roma, 19 aprile 1920

In osservanza alla legge 15 agosto 1867, numero 3853, mi onoro di rimettere a Vostra

Eccellenza l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di gennaio 1920.

*Il Presidente*  
BERNARDI.

Roma, 21 aprile 1920.

In osservanza alla legge 15 agosto 1867, numero 3853, mi onoro di rimettere a Vostra Eccellenza l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di gennaio 1920.

*Il Presidente*  
BERNARDI.

Roma, 4 maggio 1920.

In osservanza alla legge 15 agosto 1867, numero 3853, mi onoro di rimettere a Vostra Eccellenza l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di febbraio 1920.

*Il Presidente*  
BERNARDI.

**Messaggio del ministro dell'interno.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di un messaggio del ministro dell'interno.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Roma, 3 aprile 1920.

A termini dell'articolo 18 del regolamento 12 marzo 1885, n. 3003 e dell'art. 20 del regolamento 14 gennaio 1904, n. 27, si ha il pregio di trasmettere copia delle relazioni presentate dalla Giunta municipale di Napoli sui lavori compiuti nel 1917 pel risanamento di quella città e copia della relazione del Regio Ispettorato del tesoro sullo stesso argomento.

Di tali relazioni la Commissione centrale consultiva ha preso atto nella seduta del 31 marzo 1920.

*Pel Ministro*  
A. MESSEA.

**Comunicazione della Presidenza.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di una lettera del presidente della Commissione d'inchiesta sulle esposizioni.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Roma, 18 aprile 1920.

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle gestioni delle esposizioni di Roma e Torino nel 1911 e delle feste commemorative di Palermo nel 1910, istituita con legge 26 luglio 1917, n. 1183, avendo entro i termini stabiliti con decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1993, che prorogava i suoi poteri, esaurito il suo mandato, si onora presentare per mio mezzo alla E. V. la sua relazione, affinché questa possa, come la legge dispone, essere comunicata al Senato.

Col massimo ossequio.

*Il Presidente*

FEDERICO BETTONI.

PRESIDENTE. Quando questa relazione sarà stata stampata e distribuita; il Senato determinerà se e quando dovrà discuterla.

**Dimissioni del senatore Reynaudi da membro della Commissione di vigilanza al Fondo di emigrazione.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di una lettera dell'onorevole senatore Reynaudi.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Ho l'onore di rassegnare alla E. V. le mie dimissioni da membro della Commissione di vigilanza al fondo dell'emigrazione e prego il Senato di prenderne atto. Dovendo assentarmi per qualche mese da Roma mi troverei nella impossibilità di adempiere ai doveri di tale carica.

« Con ossequio.

« L. REYNAUDI ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare e non facendosi osservazioni in contrario, le dimissioni dell'onorevole senatore Reynaudi sono accettate.

La votazione per la nomina di un altro membro nella Commissione di vigilanza del Fondo dell'emigrazione, in sostituzione del dimissionario senatore Reynaudi, sarà posta all'ordine del giorno della seduta di domani.

**Ringraziamenti.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, onorevole Biscaretti di dar lettura dei ringraziamenti pervenuti alla Presidenza per commemorazioni fatte dei compianti nostri colleghi.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Napoli, 24 marzo 1920.

« Lutto che ha colpito Napoli con la perdita dei senatori Senise, Caravita, Avarna trova conforto nel plebiscito simpatia che il Senato del Regno ha così altamente manifestato. Ringraziando V. E. e senatore Del Carretto proponente e onorevoli senatori, sento interpretare pensiero cittadinanza tutta.

« Ossequio.

« *Regio Commissario* »

« FAGIOLARI ».

« Napoli, 30 marzo 1920.

« A nome mio e congiunti ringrazio vivamente lei e Senato del sentito compianto espressi per la morte di Gualtieri. Riconoscente delle alte parole dette da V. E. in sua memoria il Senato voglia gradire più distinti ossequi.

« CARLO AVARNA ».

« Catanzaro, 3 aprile 1920.

« Eccellenza,

« Vivamente commosso, a nome di tutta la famiglia, ringrazio l'onorevole Senato, ed in ispecial modo l'E. V. per la commemorazione fatta del compianto mio zio senatore Barinetti. Nel dolore che ci ha dato la immatura perdita di lui, non piccolo conforto è stato il sapere che le sue doti, da tutti affettuosamente erano riconosciute.

« E la parola del Senato, del quale egli era tanto orgoglioso far parte, fra le espressioni di rimpianto è stata certamente quella a noi più gradita.

« Voglia Eccellenza, accogliere, insieme ai sensi del nostro grato animo, il mio particolare profondo devoto ossequio.

« PIERO CARPANI ».

« Roma, 24 marzo 1920.

« Ho assistito ieri commosso alla commemorazione, che con nobili ed affettuose parole ella ha fatto del mio amatissimo suocero, il senatore Bozzolo.

Mi consenta, a nome della famiglia e mio, di esprimere a lei ed al Senato i sensi della gratitudine più viva.

Gradisca, signor Presidente, l'espressione dei miei più ossequiosi rispetti.

Della E. V. Ill.ma

Dev.mo  
Ing. A. DE TOMA.

Esprimo i miei più vivi ringraziamenti, a codesto onorevole Consesso ed al suo illustre Presidente per la commemorazione fatta in Senato del defunto mio marito senatore Principe di Sirignano e per le condoglianze inviatemi. La partecipazione del Senato al mio grande dolore mi è stata di sollievo.

A lei poi, onorevole Presidente e buon amico del mio povero Peppino, ripeto col cuore affranto e straziato la espressione della mia riconoscenza e prego gradire i miei amichevoli e cordiali saluti

Principessa DI SIRIGNANO

Lodi, 1<sup>o</sup> aprile 1920.

Eccellenza,

A nome anche dei miei, le porgo infiniti ringraziamenti per le parole, con cui ricordò il compianto mio padre, senatore professore Carlo Francesco Gabba, e per le condoglianze, onde onorarono la memoria di lui il Senato e la Eccellenza Vostra.

Ossequiosissimo.

PIETRO GABBA.

#### Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Ho l'onore di comunicare al Senato che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge, d'iniziativa dei senatori Colonna Fabrizio, Bettoni, Corsi, Fadda, Ferraris Maggiorino, Mariotti, Mazziotti, Melodia, Paternò, Perla, Polacco e Ruffini.

A norma dell'articolo 90 del regolamento, tale proposta sarà rinviata agli Uffici perchè ne autorizzino la lettura.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario onorevole Biscaretti di dar lettura dell'elenco delle relazioni presentate alla Presidenza durante l'intervallo dei lavori del Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

a) Dalla Commissione di contabilità interna: Rendiconto delle spese interne del Senato per l'esercizio finanziario dal 1<sup>o</sup> luglio 1918 al 30 giugno 1919.

b) Dagli Uffici centrali sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 gennaio 1918, n. 319 riguardante la stima censuaria degli agrumeti colpiti dal marciume radicale (27).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, numero 281, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1919, n. 713 a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina (N. 72);

Conversione in legge del Regio decreto in data 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1<sup>o</sup> del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo d'imbarco e di comando a quello di direzione di macchina e direzione, sottodirezione o vice-direzioni delle costruzioni navali (N. 44);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (65).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un consiglio ed una giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento (69).

Conversione in legge di tre decreti luogotenenziali riguardanti i R. Istituti Nautici.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconda e di costruttore navale di 2<sup>a</sup> classe (71).

Commemorazioni dei senatori Carlo Alberto Gerbaix de Sonnaz e Badini Confalonieri.

PRESIDENTE. Signori Senatori,

Ancora una volta, nel riprendere i nostri lavori, dobbiamo piangere la scomparsa di amati colleghi.

Il 16 aprile si spense in Roma il conte Carlo Alberto Gerbaix De Sonnaz, nato il 10 gennaio 1839 in Nizza Marittima d' illustre antichissima famiglia Savoiarda, che già aveva dato alla Savoia e poi all' Italia uomini di grande valore e di fede invitta.

Figlio del compianto conte generale Ettore, ministro della guerra nel Gabinetto Gioberti e senatore del Regno, e fratello minore del compianto conte Giuseppe, pur egli illustre generale e senatore, ebbe sempre vivissimo nell'animo il culto verso la patria, verso la Augusta Dinastia cui lo legavano anche le sante memorie degli avi, verso la bella regione Savoiarda: e di questo suo culto dette prove luminose fino agli ultimi istanti, e da esso fu sempre guidato nella sua molteplice attività.

Lunga e fortunata fu la sua carriera diplomatica. Entrato al Ministero degli esteri come volontario a soli venti anni, e conseguita due anni dopo nel 1861, la laurea in giurisprudenza nell' Università di Torino, fu nello stesso anno inviato a Bruxelles, come addetto di Legazione: poi, dopo avere, quale segretario di Legazione, dimorato in varie capitali straniere, fu nel 1880 nominato consigliere di Legazione e nel 1884 destinato a Sofia con credenziali di agente e Console generale.

In quella capitale svolse per nove anni la sua opera apprezzatissima, molto giovando al sorgere ed allo sviluppo di relazioni cordiali e di scambi proficui tra l' Italia e la Bulgaria.

Mentre era a Sofia, ebbe la promozione ad Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario: e fu successivamente rappresentante d' Italia all' Aja, a Lisbona e a Bruxelles. Dovunque seppe tenere alto il nome italiano e tutelare gl' interessi della Patria e dei connazionali, e insieme guadagnarsi la stima e la simpatia dei Governi esteri, come attestano le numerose decorazioni che gli erano state conferite. Nel 1904, dopo ben 43 anni di servizio, chiese il collocamento a riposo, e nello stesso anno la

nomina a senatore venne a premiare le sue lunghe benemerenzze verso il Paese.

Ai lavori della nostra Assemblea fu sempre quanto mai assiduo e, specialmente nei primi anni, allorchè la sua fibra non era ancora affaticata dall'età e dagli acciacchi, prese parte frequentemente ad importanti discussioni, specialmente sui bilanci degli affari esteri e su questioni di politica estera, di cui sempre si interessò, con rara competenza congiunta a grande lucidità di vedute.

Ammirabile di costanza nello scrupoloso adempimento dei suoi doveri, volle, anche quando più non lo assistè la salute, partecipare ai nostri lavori ed anche nelle ultime sedute Egli era tra noi.

Nutrito di solidi studi, predilesse le ricerche storiche, soprattutto quelle che riguardavano la Savoia, e le memorie dell' Augusta Stirpe Reale. Fra i suoi numerosi lavori meritano di essere specialmente citati gli *Studi storici sul contado di Savoia e sul marchesato in Italia nell'età di mezzo*; l'altro su *Bandiere, stendardi e vessilli di Casa Savoia, dai Conti di Moriana al Re d' Italia*; l'altro ancora sui *Savoardi e Nizzardi nella marina da guerra di Casa Savoia dal 1300 al 1860*. In collaborazione col generale Maurizio Gonzaga pubblicò un grosso volume in memoria del padre e del fratello: *I generali Ettore e Giuseppe de Gerbaix de Sonnaz*, omaggio di devozione alle memorie famigliari non meno che testimonianza di affetto immenso verso la sua regione e l' Italia, e lucida sintesi di un' epoca così piena di fasti per la Nazione.

Allorquando la Patria celebrò il cinquantenario del proprio risorgimento, egli si fece, con altri, promotore di una Associazione fra gli oriundi Savoardi e Nizzardi italiani, che mostrasse, insieme, la loro tradizionale devozione e fedeltà alla Casa Regnante e alla Nazione, e la loro fratellanza negli scopi di carità e di filantropia; dell' Associazione, divenuta subito prospera, egli fu acclamato Presidente e ad essa dette sempre opera fervida e feconda.

Carlo Alberto De Gerbaix de Sonnaz fu soprattutto un integro, un fervente patriota, una tempra salda, una coscienza invitta. Vada alla sua salma compianta il mesto saluto del Senato, alla nobilissima Donna, che ora lo piange, le nostre vivissime condoglianze. (*Approva-*

Il 26 aprile moriva in Torino l'avv. Alfonso Badini Confalonieri. Aveva avuto i natali il 19 dicembre 1843 in Caselle Torinese, di agiata famiglia borghese. Laureatosi in legge nell'Università di Torino, entrò giovanissimo nella carriera amministrativa, quale addetto al Gabinetto del ministro dell'interno. E si procacciò talmente la fiducia dei suoi superiori, da esser più volte inviato quale Regio commissario in vari comuni del Piemonte e della Toscana, disimpegnando nella più lodevole maniera il difficile e delicato incarico. Ma il suo temperamento lo chiamava al libero patrocinio forense: e nel 1871 lasciò la carriera degli impieghi, che pur gli prometteva un brillante avvenire, e aprì studio-legale in Torino, dedicandosi soprattutto al diritto amministrativo, nella cui pratica divenne eccellente.

Iniziò la sua carriera nelle cariche elettive come consigliere provinciale nel 1878: e tale restò fino al 1892, coprendo anche per molti anni l'ufficio di deputato provinciale e di presidente del Consiglio. Nel 1884 fu eletto Consigliere comunale di Torino, poi assessore per l'Ufficio legale; e dopo essere stato dalla fiducia dei colleghi designato Pro-Sindaco ripetute volte, fu eletto sindaco con splendida votazione. Nel 1886 gli elettori del 1° Collegio di Torino lo vollero loro rappresentante alla Camera dei Deputati per la XVI legislatura ed il mandato gli fu confermato anche nelle elezioni del 1890; nel 1892 fu rieletto, però quale rappresentante del IV° Collegio, e tenne il mandato fino al 1897, cioè fino al termine della XIX legislatura. Il 21 novembre 1901 entrò a far parte della nostra Assemblea.

La sua competenza amministrativa e il suo carattere integro gli valsero la nomina ad amministratore e presidente d'innumeri Opere pie, di Istituti scolastici, dei quali sempre si occupò con fervida cura.

Era attualmente, fra l'altro, presidente della Cassa di risparmio e dell'Ospedale di S. Luigi. La sua opera intelligente, retta ed efficace in tutti gli uffici da lui occupati, era apprezzatissima: e per le alte benemerenzze che si era acquistate verso la cittadinanza torinese, universale fu il compianto che accompagnò la sua dipartita.

Vada alla sua memoria il saluto reverente e

commosso della nostra Assemblea e le nostre condoglianze ai suoi cari che lo piangono. (*Approvazioni*).

FROLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Pur unendomi alle nobili e giuste parole del nostro Presidente per i nostri compianti colleghi, io debbo evocare in modo speciale la figura del senatore Badini Confalonieri; lo farò brevemente, ma con profondo sentimento.

Amico da molto tempo, collega fin dalla Camera dei deputati del compianto senatore Badini, mio collega nel Consiglio comunale e provinciale di Torino, mio predecessore nella carica di sindaco, ho potuto constatare sempre la nobiltà ed integrità del suo carattere e la bontà del suo animo.

Fu detto nella dolorosa occasione della sua dipartita che la sua vita rappresentava un'angelica bontà, ed è vero: una bontà di cuore veramente straordinaria, unita ad una grande laboriosità!

Con le sue elette qualità poté rappresentare degnamente la città di Torino in vari consessi e con plauso stare a capo di molte importanti istituzioni, amato dalla popolazione tutta: la sua morte destò profondo sincero rimpianto, e penso in questo momento di rispecchiare l'animo dei colleghi del Senato e della città di Torino col mandare alla sua memoria un riverente commosso saluto, e col pregare il nostro illustre Presidente di porgere le condoglianze del Senato alla famiglia, nonchè alla città di Torino, di cui fu per molti anni benemerito amministratore. (*Approvazioni*).

MALASPINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALASPINA. Quale amico personale e antico collega in diplomazia del compianto senatore Gerbaix De Sonnaz, sento il dovere di associarmi alla commemorazione che così degnamente ne ha fatto l'illustre nostro Presidente. A quanto egli ha così bene espresso nulla mi rimarrebbe da aggiungere. Solo mi sia concesso di ricordare ciò che io stesso ho potuto personalmente constatare, quanto, cioè, la singolare elevatezza di mente e di carattere, l'estrema bontà dell'animo, l'affabilità e gentilezza dei modi ab-

biano reso Carlo Alberto De Sonnaz altamente stimato ed apprezzato dovunque la carriera da lui seguita lo chiamò a rappresentare l'Italia.

A queste rare doti egli univa, nobile retaggio di sua stirpe, una profonda devozione alle istituzioni e alla Patria, verso la quale sempre era rivolto ogni suo pensiero.

Nell'invviare un mesto reverente saluto alla sua memoria, io propongo, onorevoli colleghi, che all'esimia gentildonna che gli fu degna consorte, oggi desolata vedova, e alla famiglia tutta sia fatta pervenire, a mezzo del nostro Presidente, l'espressione delle più vive condoglianze e del profondo cordoglio del Senato. (*Approvazioni*).

THAON DI REVEL. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL. Appartenente a famiglia il cui nome fu per secoli legato ai maggiori avvenimenti della Savoia, la cui religione era la illimitata devozione al Sovrano, il cui onore fu sempre inseparabile da quello della patria, pronipote di quel Sonnaz che fu a capo della sollevazione del 1814 e restituì la Savoia agli antichi suoi Re, figlio del prode soldato e generale Ettore De Sonnaz, che dopo aver partecipato alle campagne Napoleoniche del 1813 e del 1814, valorosamente pugnò nel 1848-49 e nel 1859 per la redenzione dell'Italia; fratello di quel generale Giuseppe De Sonnaz, già vostro collega, che fu preclaro esempio d'integrità di carattere e di speciale filantropia verso i suoi soldati, Carlo Alberto De Sonnaz, che oggi commemoriamo, fu per la rettitudine dell'animo e per la sua abnegazione al dovere, ben degno dei suoi antenati.

Egli per 44 anni prestò prezioso, apprezzatissimo servizio nella diplomazia, conducendo difficili missioni e reggendo importanti legazioni. Particolarmente per lunghi anni a Sofia, sul nascere dello Stato di Bulgaria, e nel 1896 all'Aia, nella circostanza della cattura nel Mar Rosso da parte di una nostra nave da guerra del piroscafo inglese Delwyck, che portava 50 mila fucili e molte munizioni agli Abissini, allora in guerra contro di noi, egli diede prova di molta abilità e tatto, superando con vantaggio del suo paese, delicate e scabrose situazioni.

Ritiratosi a vita privata, il De Sonnaz continuò a dedicarsi a lavori storici di cui era stato sempre appassionato e pregevole cultore. Af-

fezionatissimo alla terra di Nizza dove nacque, e alla Savoia, culla della sua famiglia, che tanto generoso sangue diedero per la libertà e per il risorgimento d'Italia, ed efficacemente contribuirono alla costituzione del Regno, la cui proclamazione ne doveva segnare il distacco, Carlo Alberto De Sonnaz pensò di riunire gli Italiani oriundi Nizzardi e Savoiani in una associazione che ne perpetuasse i gloriosi ricordi e mantenesse inalterato quel sentimento di lealismo e di fedeltà, di cui dai conti e duchi di Savoia ai Re di Sardegna e d'Italia, i loro antenati avevano dati chiarissimi esempi. Anche io, oriundo Nizzardo, ho pensato fosse pietoso mio dovere di volgere una parola affettuosa di rimpianto alla memoria di Carlo Alberto De Sonnaz. Ringrazio il collega Malaspina della proposta fatta di presentare le condoglianze del Senato alla desolata famiglia, e ad esso mi associo, nella speranza che la domanda sarà accolta. (*Applausi*).

MAYOR DES PLANCHES. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAYOR DES PLANCHES. Dopo le nobilissime parole che sono state pronunciate dal nostro illustre Presidente e dagli oratori che mi hanno preceduto, ben poco avrei da aggiungere intorno alla cara e venerata memoria del nostro compianto collega, il senatore Gerbaix De Sonnaz.

Se non che mi muove a prendere la parola l'amicizia che ebbi secolui in quaranta anni di vita diplomatica e la comune origine da una terra lontana e non più italiana, che egli mai non dimenticò, per la quale anzi serbò sempre un intenso affetto. Perciò mi sento in dovere di dire anch'io poche parole salvo a ripetere alcune cose già dette. Della nobiltà della sua famiglia, di cui era giustamente fiero, noterò soltanto che per lui, come per i De Sonnaz in genere, il ricordo degli avi non era sterile vanto, ma incitamento a ben operare e ad essere degni di essi. E possiamo attestare di Carlo Alberto De Sonnaz che egli non fu indegno della prosapia, dalla quale discendeva. Si sono ricordati i suoi predecessori di egual nome in quest'aula, i due generali Ettore e Giuseppe De Sonnaz, entrambi cavalieri dell'Annunziata: possiamo congiungere il suo con questi nomi illustri. Egli fu un valente diplomatico; e se le

circostanze impedirono che il di lui ricordo rimanesse associato a grandi negoziati, occupò però con onore i vari posti affidatigli, ed ogni ministro trovò in lui un assiduo e diligente collaboratore, sul quale poteva fare completo assegnamento. Ai suoi compiti ufficiali egli seppe associare gli studi. Non tralasciò occasione d'illustrare casi e personaggi dell'Augusta Casa Sabauda; e, oriundo di Savoia e nato a Nizza, si compiacque ricordare negli scritti i Savoiard ed i Nizzardi che combatterono od altrimenti operarono in pro dell'Italia nostra. Ma i punti su cui voglio insistere sono la bontà dell'animo suo, la integrità del suo carattere. Egli non fu soltanto un erudito scrittore ed un valente diplomatico: fu un bravo ed un onesto uomo, un uomo veramente retto e dabbene, nel quale si poteva riporre la più assoluta fiducia e che fu sempre schiavo del dovere, così nella vita privata come nella pubblica. E, perciò la memoria di lui ci rimarrà cara e durerà fra noi quanto noi stessi. (*Approvazioni vivissime*).

SCIALOJA, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *ministro degli affari esteri*. In nome del Governo, mi associo al lutto del Senato per la scomparsa di due dei suoi più insigni membri. Non ripeterò qui quanto fu così eloquentemente detto dal nostro Presidente e dai colleghi che hanno parlato commemorando i due defunti. Tornando in quest'aula, dopo lunga assenza dal mio paese, provo vero, profondo dolore nel non ritrovare la figura simpatica e veneranda del nostro De Sonnaz. È la prima volta, dopo tanti anni, che il Senato non può più vantarsi di avere tra i suoi un membro di questa illustre famiglia che, dai principi della unità italiana fino ad oggi, era stata così ben rappresentata nelle assemblee dello Stato. Era il De Sonnaz la viva testimonianza di quanto avevano fatto per l'unità dell'Italia la Savoia ed il Regno di Sardegna per il quale i savoiard Gerbaix De Sonnaz hanno lottato.

Il nostro defunto collega ha reso alla Patria tutti i servizi che la sua fedeltà ed il suo amore gli imponevano. Aveva servito nel corpo diplomatico con modestia, ma con grande utilità. Ed in Senato egli raramente parlava; ma i suoi discorsi materati di cose savie e meditati

erano da noi ascoltati con grande profitto. Da uomo attivo egli si trasformò in studioso: nella nostra biblioteca trovavamo sempre il buon De Sonnaz tutto intento a studi storici che per lui erano anche culto della Patria, come testimoniano i suoi libri nei quali il sentimento di fervente patriota anima sempre la narrazione. (*Benissimo*).

Il collega Badini Confalonieri destava con la sua presenza viva simpatia: bastava avergli parlato poche volte per sentirsi fortemente attratti verso di lui. Fu questa l'impressione che ne ebbi conoscendolo qui in Senato; ove ho pur sentito ripetere frequentemente, quando egli era ancor vivo, ciò che ha detto il collega Frola commemorandolo a nome della città di Torino. Tutti dicevano di Badini « è la simpatia della sua persona quello che fa la sua forza ». E il non ritrovarlo qui, benchè negli ultimi tempi molto non frequentasse l'aula nostra, fu per noi vecchi senatori, un vero dolore, una vera mancanza. Quindi parlando commosso della memoria di questi due colleghi non esprimo soltanto il compianto del Governo, ma ubbidisco ad un vero impulso dell'anima mia, che sento strettamente unita a quella di tutto il Senato.

Naturalmente il Governo si associa a tutte quelle manifestazioni che sono state già proposte in onore dei due illustri defunti (*Approvazioni*).

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Consenta il Senato che alle parole nobilissime dette dall'illustre nostro Presidente per commemorare il senatore Badini Confalonieri, alle quali si è degnamente unito il senatore Frola, e a quanto ora ha detto con frasi così incisive, e solenni l'onorevole ministro Scialoja, io aggiunga le mie espressioni di profondo rimpianto, per l'ottimo e amato collega che abbiamo perduto. E sia così concesso di esprimere l'animo mio a me, che fui per lunga consuetudine di anni e di vincoli, amico e collega di Alfonso Badini Confalonieri alla Camera prima e dopo nel Senato, nel Consiglio provinciale, ed in parecchie istituzioni di beneficenza della nostra Torino e soprattutto nel Governo della Cassa di risparmio, dove egli poi mi successe nell'ufficio di Pre-

sidenza, quando lo dovetti lasciare per tutto consacrarmi agli Istituti di previdenza sociale ai quali ho l'onore di essere preposto.

Ebbi quindi campo più di ogni altro di conoscere e di estimare il Badini e di pregiare le sue doti singolari di pensiero, di cuore, di volontà, sempre rivolta al pubblico bene ed a beneficio di altrui.

Badini era di una rettitudine esemplare, di una impareggiabile bontà, di modi cortesi che non si possono dire maggiori, onde è che lo circondava la comune simpatia. Era devoto al suo dovere, e il suo dovere ha sempre compiuto; e quindi io sono certo che le parole che sono state dette qui, sono l'eco di un sentimento comune. Mi associo con tutto l'animo a che il nostro cordoglio sia fatto manifesto alla famiglia e alla città di Torino. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. In conformità di quanto hanno proposto i senatori che hanno preso la parola, mi farò interprete presso le famiglie dei compianti colleghi dei sentimenti e del compianto del Senato (*Approvazioni*).

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Maggiorino Ferraris di recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

FERRARIS MAGGIORINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazione al regolamento ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Maggiorino Ferraris della presentata relazione, che sarà posta all'ordine del giorno della seduta di domani.

Invito il senatore Corsi a recarsi alla tribuna per presentare al Senato una relazione.

CORSI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2327, concernente l'assetto dei servizi della Regia marina ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Corsi della presentazione di questa relazione, che sarà posta all'ordine del giorno della seduta di domani.

Invito il senatore Foà a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

FOÀ. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa il trasferimento del ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento », e l'altra sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella zona in Collina a destra del Po ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Foà delle presentate relazioni, che saranno poste all'ordine del giorno della seduta di domani.

Invito il senatore Presbitero di recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

PRESBITERO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2230, col quale viene definitivamente istituito il grado di sottoammiraglio e di brigadiere generale nella Regia marina ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Presbitero della presentata relazione, che sarà posta all'ordine del giorno della seduta di domani.

Invito il senatore Tamassia a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

TAMASSIA. Ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 28 dicembre 1919, n. 2483, che sospende i procedimenti esecutivi sugli immobili urbani nelle provincie di Venezia, Vicenza, Udine, Belluno e Treviso ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Tamassia della presentata relazione, che sarà posta all'ordine del giorno di una prossima seduta.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore di Milano seconda zona » (N. 57).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 57. Prego il senatore segretario Torrigiani Filippo di dare lettura del disegno di legge stesso.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 3 della legge 12 luglio 1912, n. 866, per l'esecuzione delle

opere comprese nella seconda zona del piano generale edilizio regolatore e di ampliamento della città di Milano è prorogato fino al 16 agosto 1942.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

**Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore di Voltri » (N. 53).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione del piano regolatore di Voltri.

Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di darne lettura.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge: (V. stampato N. 53).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale,

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Voltri nella regione Sant'Ambrogio, compilato da quell'Ufficio tecnico municipale ed approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 10 dicembre 1910 e 7 settembre 1912. Un esemplare di questo piano, vidimato dal ministro dei lavori pubblici, sarà depositato nell'archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

È concessa facoltà al comune di Voltri di chiamare a contributo, per l'esecuzione di questo piano regolatore, i proprietari dei beni interclusi nella zona del piano stesso.

(Approvato).

Art. 3.

Addivenendosi dal municipio di Voltri alla formazione e sistemazione di nuove vie e piazze

comprese nel piano regolatore, sarà dovuto, in conformità di quanto è sancito dall'articolo 77 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dai proprietari confinanti e contigui il contributo nella misura stabilita dal successivo articolo 78 della legge stessa e saranno applicabili a tale contributo tutte le altre prescrizioni di cui al capo IV del titolo II della legge citata.

(Approvato).

Art. 4.

La liquidazione del contributo sarà fatta per ogni tratto di strada a costruzione ultimata e, appena aperto ciascun tratto al pubblico, il municipio intimerà ai proprietari dei beni confinanti o contigui, di cui all'articolo 3, il pagamento del contributo.

(Approvato).

Art. 5.

Con Regio decreto potranno approvarsi il regolamento per l'esecuzione della presente legge e le modificazioni che per necessità di esecuzione fossero da apportare al piano, previa l'osservanza delle norme contenute nel titolo II, capo 6° e 7° della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e fermo sempre l'obbligo del contributo.

(Approvato).

Art. 6.

Verificandosi il caso che un'area edificatoria appartenga a diversi proprietari, il proprietario della maggiore superficie di terreno avrà il diritto di espropriare agli altri la restante superficie compresa nell'area.

Qualora il proprietario suindicato non intendesse di valersi di tale diritto o valendosene non iniziasse subito la costruzione del caseggiato o, iniziata, la sospendesse, oppure non la ultimasse entro un congruo termine, tale diritto passerà successivamente agli altri proprietari di maggiore area con gli stessi obblighi suindicati, ed in ultimo al comune di Voltri se nessuno credesse di valersene. Nata la surrogazione nel diritto di espropriazione, questo comprenderà anche le opere edilizie iniziate e non ultimate sull'area.

(Approvato).

## Art. 7.

I nuovi fabbricati da erigersi nella zona soggetta al piano regolatore non potranno avere più di cinque piani, compreso quello terreno.

Il pianterreno potrà essere rialzato di metri 1.50 sul livello della strada quando la costruzione sia in suolo pianeggiante ovvero a valle della strada. Nel caso in cui l'edificio sia a monte della strada il pianterreno potrà essere pure rialzato di metri 1,50 rispetto al livello medio del suolo in corrispondenza della parte a monte. In ogni caso l'altezza dell'edificio rispetto alla strada non potrà essere maggiore di tre volte la distanza che intercede tra la costruzione e l'asse stradale. Qualora la costruzione sia compresa tra due strade a livelli differenti, si adotterà la disposizione nei riguardi della strada a livello superiore, semprechè siano osservate nei riguardi di quella inferiore le proporzioni suindicate tra l'altezza della casa e la distanza dell'asse stradale.

Sarà permessa la costruzione di un piano arretrato oltre i cinque, come pure sarà permessa in qualche parte del fabbricato la costruzione di piccoli corpi rialzati, torrette, cuspidi, balaustrate di limitate dimensioni, che contribuiscono a rendere più estetica l'opera, e non servono ad abitazione.

(Approvato).

## Art. 8.

Se lungo le vie o piazze saranno lasciati dei distacchi fra i fabbricati, questi distacchi non potranno avere una larghezza minore di metri 7 e dovranno essere mantenuti a giardini e perfettamente sgombri di qualsiasi costruzione e saranno chiusi con cancellata in ferro disposta e fissata sopra un parapetto convenientemente decorato e dell'altezza non maggiore di metri 1,50.

(Approvato).

## Art. 9.

Per l'esecuzione del piano è accordato al comune di Voltri il termine di venti anni dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, numero 387, riguardante la proroga del termine di cui alla legge 15 febbraio 1903, n. 65, per l'esecuzione del piano regolatore della città di Genova nella zona ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di S. Francesco d'Albaro » (N. 54).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 387, riguardante la proroga del termine di cui alla legge 15 febbraio 1903, n. 65, per l'esecuzione del piano regolatore della città di Genova nella zona ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di S. Francesco d'Albaro ».

Prego il senatore, segretario Filippo Torrighiani di darne lettura.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 387, col quale si proroga di dieci anni il termine fissato con la legge 15 febbraio 1903, n. 65, per l'esecuzione del piano regolatore della città di Genova nella zona ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di S. Francesco d'Albaro.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;  
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;  
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine fissato con la legge 15 febbraio 1903, n. 65, per l'esecuzione del piano regolatore della città di Genova nella zona ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di S. Francesco d'Albaro, è prorogato di anni dieci.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO

DARI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma ». (N. 73).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma ».

Prego il senatore, segretario, Filippo Torrigiani di darne lettura.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere sino al 30 giugno 1929 mutui senza interesse al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma.

Tali mutui possono concedersi colle garanzie di cui agli articoli 75 e seguenti del testo unico di leggi approvate con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro II, parte I, ai comuni ed alle provincie, anche riuniti in consorzio, e sono estinguibili in un periodo non eccedente i 35 anni, e, in caso di assoluta necessità giustificata dalle condizioni finanziarie dell'ente mutuatario, in 50 anni.

I mutui stessi possono anche concedersi ad Istituti di beneficenza o ad altri Enti morali, ed in tal caso, quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'amministrazione comunale o provinciale, sarà accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato, vincolati per tutta la durata del mutuo, non superiore ad un trentennio.

Art. 2.

Ogni singolo mutuo non può eccedere la somma di lire cinquantamila se si tratta di un ambulatorio e di lire duecentocinquantamila se si tratta di un reparto ospedaliero.

Gli interessi sono a carico dello Stato, che li corrisponde direttamente alla Cassa dei depositi e dei prestiti in tante quote annue uguali, quanti sono gli anni di ammortamento. Pel pagamento degli interessi è stanziato in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno un fondo di lire venticinquemila per ciascun esercizio finanziario. Le somme che non sieno impegnate in un esercizio vanno in aumento delle disponibilità degli anni successivi.

Il concorso dello Stato può essere concesso anche quando i mutui siano contratti con Istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ma la concessione non può importare al bilancio dello Stato un onere superiore a quello che deriverebbe se il mutuo fosse contratto con la Cassa dei depositi e prestiti.

Ai mutui ed ai lavori indicati nell'articolo precedente sono estese, in quanto siano appli-

cabili e non sia diversamente disposto nel presente decreto, le disposizioni legislative vigenti per le opere igieniche, da eseguirsi con mutui di favore o col concorso dello Stato.

## Art. 3.

In speciali capitoli del bilancio del Ministero dell'interno sono stanziati in ciascun esercizio finanziario:

a) la somma di lire 400,000 da erogarsi in sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di Istituti, di cui all'art. 1, da concedersi di preferenza a quegli enti che non possono contrarre mutui per difetto della garanzia di cui all'art. 1;

b) la somma di lire 350,000 da erogarsi in sussidi per il funzionamento di Istituti per la cura ambulatoria ed ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche per la diagnosi, cura e profilassi della malattia.

Le somme, che risulteranno disponibili alla fine dell'esercizio, sono portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

## Art. 4.

Nella concessione dei benefici, di cui agli articoli precedenti, deve darsi la precedenza agli enti che si propongono l'assistenza degli infermi congedati dall'esercito, che abbiano contratto l'infezione tracomatosa in servizio militare di guerra.

## Art. 5.

Agli effetti dell'art. 123 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, è obbligatoria per i medici la denuncia di qualunque caso di tracoma riscontrato nelle scuole, istituti di educazione e di cura, opifici industriali, e, in genere, nelle collettività.

Ai contravventori sono applicabili le penali comminate dal predetto art. 123.

## Art. 6.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio dell'esercizio finanziario corrente le variazioni conseguenti ai precedenti articoli.

## Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI  
SCHANZER.

V. — *Il Guardasigilli*  
MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1919, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina » (N. 72-A).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1919, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina ».

Chiedo all'onorevole ministro se accetta il testo modificato dall'Ufficio centrale.

SECHI, *ministro della marina*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'articolo unico del testo modificato dall'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

In tempo di pace la valutazione eccezionale del periodo d'imbarco o di comando utile all'avanzamento, stabilito dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale n. 713, del 16 maggio 1918, potrà essere applicata esclusivamente ad ufficiali rivestiti di speciali cariche non direttamente attinenti al servizio della Regia marina, e che, per esigenze di diritto pubblico o di pubblica amministrazione, debbono essere affidate a persone aventi attitudini eccezionali, limitatamente ai gradi di sotto ammiraglio, contrammiraglio e gradi corrispondenti.

Tali cariche saranno determinate caso per caso con decreto del ministro della marina, da registrarsi alla Corte dei conti.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D' ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, e successive modificazioni;

Visti i Nostri decreti n. 919, del 27 maggio 1917, e n. 713 in data 16 maggio 1918;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In tempo di pace la valutazione eccezionale del periodo d'imbarco o di comando utile all'avanzamento, stabilito dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919,

modificato dal decreto luogotenenziale n. 713, del 16 maggio 1918, potrà essere applicata esclusivamente ad ufficiali rivestiti di speciali cariche non direttamente attinenti al servizio della Regia marina, e che, per esigenze di diritto pubblico o di pubblica amministrazione, debbono essere affidate a persone aventi attitudini eccezionali.

Tali cariche saranno determinate caso per caso con decreto del ministro della marina, da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1919.

TOMMASO DI SAVOIA

DEL BONO

ORLANDO.

V. — *Il guardasigilli.*

SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto in data 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1° del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo d'imbarco e di comando a quello di direzione di macchina e direzione, sottodirezione o vicedirezioni delle costruzioni navali » (N. 44).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora: la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 giu-

gno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sottodirezione o vicedirezione delle costruzioni navali».

Ne do lettura.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sottodirezione o vice-direzione delle costruzioni navali.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 1 del decreto luogotenenziale del 13 giugno 1918, n. 821, dopo le parole « d'imbarco o di comando » sono aggiunte le altre « di direzione di macchina, di direzione, sottodirezione o vice-direzione delle costruzioni navali in uno dei Regi arsenali militari marittimi ».

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI.

SECHI.

V. — *Il Guardasigilli*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge d'un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 319 riguardante la stima censuaria degli agrumeti colpiti dal marciume radicale ». (N. 27-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 319, riguardante la stima censuaria degli agrumeti colpiti dal marciume radicale ».

Domando all'onorevole ministro delle finanze se accetta che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

SCHANZER, *ministro delle finanze*. Accetto che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo emendato dall'Ufficio centrale, ed aggiungo anzi che ritengo opportune le modificazioni dall'Ufficio centrale stesso introdotte in questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 319, riguardante la stima censuaria degli agrumeti colpiti dal marciume radicale, colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

Dove ancora non è formato il nuovo catasto, ordinato dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3<sup>a</sup>), la rendita catastale dei terreni, nei quali, a causa del « Marciume radicale », venga a mancare almeno la metà del prodotto ordinario degli agrumi, sarà determinata considerando i terreni stessi spogli di agrumi e destinati a quella fra le colture di suolo in uso nel comune o nei comuni limitrofi, che meglio si adatti alle loro condizioni.

Qualora si proceda alla sostituzione con altri agrumi, e un parere tecnico accerti che i germi del marciume già esistenti non sono più trasmissibili alle nuove piantagioni, queste godranno dell'esenzione decennale dall'imposta, di cui all'articolo 1° del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1318. Trascorsi i dieci anni, vi saranno assoggettate, determinandone la rendita catastale con i criteri di stima stabiliti per la formazione del catasto.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1318;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dove ancora non è formato il nuovo catasto ordinato dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª), la rendita catastale dei terreni, nei quali, a causa del « Marciume radicale », venga a mancare almeno la metà del prodotto ordinario degli agrumi, sarà determinata considerando i terreni stessi spogli di agrumi e destinati a quella fra le colture di suolo in uso nel comune o nei comuni limitrofi, che meglio si adatti alle loro condizioni.

Qualora si proceda alla sostituzione con altri agrumi, le nuove piantagioni godranno dell'esenzione decennale dall'imposta, di cui all'articolo 1° del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1318. Trascorsi i dieci anni, vi saranno assoggettate, determinandone la rendita catastale con i criteri di stima stabiliti per la formazione del catasto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1918.

VITTORIO EMANUELE

ORLANDO  
MEDA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, onorevole Torrigiani, di dar lettura di una interpellanza presentata dall'onorevole senatore Amero d'Aste all'onorevole Presidente del Consiglio ed al ministro degli affari esteri.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:

AMERO D'ASTE. — *Al Presidente del Consiglio ed al ministro degli affari esteri.* — « Per sapere:

« 1° quali siano le ragioni accampate dall'Inghilterra e dalla Francia per non dare esecuzione al trattato di S. Giovanni di Moriana che assegnava all'Italia Smirne, che possiede porto e ferrovia, ed il suo retroterra;

« 2° se si sia rinunziato all'assegnazione di Smirne all'Italia e si sia richiesta ed ottenuta la assegnazione di un porto, sia pure meno importante, ma che sia testa di ferrovia, per la zona d'influenza che ci è stata assegnata;

« 3° in che consista precisamente la concessione assegnataci e come praticamente potrà svolgersi essendo rimasta la Società francese preesistente, proprietaria delle miniere di carbone attualmente in esercizio nel territorio di Eraclea;

« 4° a che punto siano le trattative con gli alleati per gli equi compensi a noi dovuti in base ai trattati che regolavano il nostro concorso alla guerra ed in corrispondenza all'as-

segnazione agli stessi alleati delle estesissime e ricche colonie già tedesche, largamente fornite di porti e ferrovie ».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro degli affari esteri se e quando il Governo intenda di rispondere a questa interpellanza.

SCIALOJA, *ministro degli affari esteri*. Mi riservo di far conoscere al Senato e all'onorevole interpellante in qual giorno il Governo potrà rispondere a questa interpellanza.

**Per la risposta ad una interrogazione del senatore Lucca.**

LUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA. (*Segni di attenzione*). Il giorno 20 dello scorso mese, insieme con notevole numero di colleghi, che per l'autorità del loro nome, più che per quella del numero, accreditarono la mia interrogazione, io rivolsi all'onorevole ministro dell'interno domanda per sapere se fossero vere (lo dicevano soltanto i giornali e noi si chiedeva una notizia ufficiale) le voci che alcuni treni ferroviari, i quali trasportavano reparti di truppe per urgenti ragioni di servizio d'ordine pubblico, fossero stati arrestati a più di una stazione.

L'interrogazione fu presentata, come ho detto, il giorno 20 dello scorso mese, e benché il regolamento nostro faccia obbligo preciso al Governo di rispondere alle interrogazioni scritte, entro sei giorni, finora nessuna risposta fu data. In considerazione della gravità dell'argomento che suggerì l'interrogazione e dell'importanza singolare che l'interrogazione acquistò appunto per il numero di senatori che la firmava, io ho pensato e penso tuttora che il ministro dell'interno, il Presidente del Consiglio, per quella deferenza che ha sempre dichiarato di avere per questa Alta Assemblea, non volesse o non avesse voluto dare risposta scritta, perchè si riservava di rispondere personalmente e dar ragione al Senato di un fatto singolarmente grave, eccezionalmente impressionante; e io conservo questa fiducia.

In ogni modo, a parte la risposta del Presidente del Consiglio, pare che questi fatti si siano ripetuti; or ora da un nostro collega io ho avuto assicurazione che anche la scorsa notte lo stesso fatto si è verificato alla stazione di Bologna. Il nostro collega, che doveva salire

appunto in treno alla stazione di Bologna, ha dovuto ritardare di un'ora la partenza, perchè il treno che veniva da Milano portava due vagoni di Reali carabinieri.

Arrivato il treno a Bologna, si trovò che quei Reali carabinieri non avevano diritto di proseguire e, dopo lunghe trattative, anche una volta si è transatto e si sono distaccati dal treno i due vagoni! (*Commenti vivissimi*).

Questo lo affermava, ripeto, un nostro collega che fu testimone del fatto e che mi autorizzò a ripeterlo; ora io credo, anche più di prima, che l'onorevole Presidente del Consiglio e ministro degli interni non abbia dato risposta scritta per venire qui a rispondere verbalmente; in ogni modo, prego l'onorevole nostro Presidente di voler ricordare al Governo che il nostro regolamento stabilisce che dopo sei giorni dalla domanda il ministro interessato deve rispondere.

Ci rassegheremo tutti assai volentieri a non avere risposta scritta, se il ministro dell'interno verrà a dare al Senato verbalmente la sua risposta. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. Rispondendo all'invito rivoltomi dal senatore Lucca, non posso non constatare che le disposizioni dell'articolo 104 del regolamento sono precise e fanno obbligo al Governo di dare la risposta scritta entro sei giorni; quindi non posso che associarmi all'esortazione che è stata rivolta al Governo. (*Applausi*).

SCIALOJA, *ministro per gli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *ministro per gli affari esteri*. Riferirò al ministro dell'interno questa ripetuta domanda del collega Lucca; ma, in quanto al ritardo della risposta, pregherei il collega Lucca di voler considerare che il Ministro degli interni, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, è stato fuori, a San Remo, durante tutto questo tempo, ed è appena tornato a Roma l'altro giorno.

Perciò credo che si possa nel termine computare a favore di lui tutto il tempo che è stato assente da Roma per gravi ragioni di politica internazionale.

E certamente per ragione il termine di sei giorni è stato oltrepassato. (*Commenti*).

## Risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. I ministri competenti hanno inviata risposta scritta alle interrogazioni degli onorevoli senatori Morandi, Dorigo, Rampoldi, Tivaroni, Lucchini, Levi Ulderico, Melodia, Cattaldi, ed altri, Di Prampero, Rizzetti, Bava Beccaris, Di Saluzzo, Beltrami, Di Brazzà, Presbitero, Thaon di Revel, Amero d'Aste, ed altri.

A norma dell'articolo 104 del regolamento del Senato, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

## Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di dar lettura delle interrogazioni.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:

LEVI ULDERICO. — *Al ministro del tesoro.* — « Per sapere quale attendibilità possano avere le voci, diffuse in questi giorni, intorno ad una pretesa liquidazione delle obbligazioni delle "Ferrovie lombardo-venete" (Südbahn), i portatori delle quali, senza rinunciare a far valere eventualmente i loro diritti, debbono conoscere la valutazione di esse per essere, a tal proposito, esatti nel compilare la denuncia del patrimonio ».

RAMPOLDI. — *Ai ministri dell'interno e delle finanze.* — « Per sapere quando e con quali criteri intendano procedere alla erogazione del contributo che, a tenore del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, fu stabilito a favore della pubblica beneficenza sui prezzi d'ingresso ed abbonamento agli spettacoli e trattenimenti dati nei teatri e altrove, e che, a quanto si afferma, risulterebbe aver già raggiunta la somma di una diecina di milioni ».

CANNAVINA. — *Al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed al ministro per la industria, commercio e lavoro.* — « Per sapere con quali criteri sia stato ripartito ed impegnato il fondo per la disoccupazione, di cui all'articolo 8 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, e al Regio decreto 28 novembre 1919, n. 2405, in rapporto alle provincie e ai comuni del Regno; quali furono e per quale somma le provincie ed i comuni finora avvantaggiati, e se intendono di provvedere con ulteriori adeguati stanziamenti, alla disoccupazione delle provincie, e, più ancora, in quei

molti comuni, che, pur avendo tempestivamente prodotte le loro domande, trovarono il fondo esaurito ».

DI BRAZZÀ. — *Al ministro di agricoltura.* — « Per sapere:

« 1° da quali criteri sia stato guidato il Governo nel non avere a tempo opportuno fissato il prezzo d'imperio del frumento per raccolto del 1920 incirca alla stregua che esso lo pagava all'estero, per incoraggiare il coltivatore ad aumentare la produzione, diminuendo così la quantità da importare;

« 2° per quali motivi esso tardi ora ad adottare un tale provvedimento, che, per essere proficuo, occorrerebbe fosse preso al più presto, per dare tempo agli agricoltori di prendere le misure necessarie.

Se il Governo deve pagare il frumento all'estero dalle 280 alle 300 lire al quintale, perchè non fa beneficiare i produttori nazionali almeno di una parte della differenza dell'attuale prezzo di requisizione e quello che il Governo deve pagare? »

DORIGÒ. — *Al ministro della giustizia e per gli affari di culto.* — « Per sapere se non stimi conveniente abrogare, mediante decreto, le modificazioni di cui all'articolo 142 e 941 e seguenti del Codice di procedura civile riguardanti le modificazioni degli atti giudiziari nelle terre liberate ed i giudizi di delibazione per le sentenze pronunziate da quell'autorità giudiziaria; e se, quanto alle prime, non ritenga opportuno che vengano fatte per posta con piego raccomandato ».

LUCCA, DI PRAMPERO, COLONNA FABRIZIO, MELODIA, AMERO D'ASTE, BODIO, CAGNETTA, CAMPELLO, CARAFA, CARISSIMO, CENCELLI, CORSI, DE CUPIS, DI BRAZZÀ, DI TERRANOVA, FANO, FILI ASTOLFONE, FRANCICA NAVA, FRASCARA, GIARDINO, GUALA, GUALTERIO, GUIDI, LEVI ULDERICO, MALASPINA, MAYOR DES PLANCHES, MAZZA, MAZZIOTTI, PATERNÒ, PODESTÀ, POLLACCO, RASPONI, SALVAGO RAGGI, SANTUCCI, TASSONI, THAON DI REVEL, BIANCHI, RICCARDO, BONCOMPAGNI. — *Al ministro dell'interno.* —

« Per sapere, ufficialmente, se sia vero che treni ferroviari, trasportanti reparti di truppa, di Reali carabinieri, di guardia Regia, destinati a servizi urgenti per la tutela dell'ordine pubblico, siano stati arrestati nella loro corsa onde impedirne l'arrivo a destinazione.

« Nel caso di risposto affermativa, desiderano altresì sapere in che consista la tutela dell'ordine pubblico quando simile fatto, verificatosi una prima volta, si è potuto ripetere ».

PRESBITERO, THAON, DI REVEL, AMERO D'ASTE, SALVAGO RAGGI, CORSI, GUALTERIO. — *Al ministro dell'industria, commercio e lavoro.* — « Per sapere se risponde al vero quanto venne pubblicato dai giornali circa la cessione di cinque piroscafi alla Cooperativa Garibaldi.

« In caso di risposta affermativa, se:

« 1° A godere di tale facilitazione furono chiamate altre Società cooperative marinare;

« 2° A quali condizioni e prezzo per tonnellata le navi furono cedute ».

ALBERTONI. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda prendere circa i medici militari, il cui numero è esuberante negli alti gradi; circa i medici civili in servizio militare che dovrebbero essere destinati a sedi diverse del loro abituale soggiorno; circa le Commissioni mediche scientifiche per gli aviatori, ecc., di cui non risulta l'utilità; circa gli Istituti superiori come quelli di protesi dentarie; circa la decisione delle questioni sanitarie per pensioni e deliberazioni tecniche, le quali potrebbero essere meglio affidate alle cliniche ed alle Facoltà mediche universitarie ».

DI BRAZZÀ. — *Al ministro di agricoltura.* — « Rinnovo l'interrogazione presentata il 17 corrente sulla necessità di fissare al più presto il prezzo del frumento per il raccolto del 1920; non avendo ancora ricevuta la risposta scritta, che, a termini dell'art. 104 del regolamento del Senato, avrebbe dovuto essere data entro sei giorni ».

BERGAMASCO, CASTIGLIONI. — *Al ministro delle finanze.* — « Per sapere se, in seguito alla ritardata pubblicazione del decreto, che modifica il decreto-legge del 24 novembre 1919 sull'imposta patrimoniale, non creda opportuno di prorogare il termine prestabilito del 31 corrente per la denuncia da parte dei contribuenti ».

ROTA. — *Al ministro della giustizia e per gli affari di culto.* — « Per sapere se non creda opportuno integrare con qualche provvedimento patrimoniale il decreto-legge 30 luglio 1917 per dichiarazione di morte presunta,

il quale avrebbe solo efficacia nei rapporti personali delle vedove ».

PRESIDENTE: L'ordine del giorno di oggi è esaurito. Domani alle ore 16 il Senato si riunirà in seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore di Milano, 2<sup>a</sup> zona (n. 57);

Approvazione del piano regolatore di Voltri (n. 53);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 387, riguardante la proroga del termine di cui dalla legge 15 febbraio 1903, n. 65, per l'esecuzione del piano regolatore della città di Genova nella zona ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di S. Francesco d'Albaro (N. 54);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma (numero 73);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1919, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina (n. 72);

Conversione in legge del Regio decreto, in data 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'art. 1 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo d'imbarco e di comando a quello di direzione di macchina e direzione, sottodirezione o vicedirezioni delle costruzioni navali (n. 44);

Conversione in legge del Decreto luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 319, riguardante la stima censuaria degli agrumeti colpiti dal marciume radicale (N. 27).

La seduta è tolta (ore 17,30).

## Risposte scritte ad interrogazioni.

MORANDI. — *All' onorevole Presidente del Consiglio.* — « Richiamandomi alle mie interrogazioni lette in Senato il 27 del passato dicembre e il 2 febbraio, desidero d'interrogare l'onorevole Presidente del Consiglio, per sapere se di fronte ai non pochi documenti governativi e parlamentari, che soprattutto in questi giorni vengono via via in luce e mostrano sempre più le gravi nostre condizioni finanziarie, non gli paia venuto il momento per porre risolutamente la questione del fare mezzo principale della nostra difesa le varie specie di velivoli, risparmiando ingenti somme e insieme rendendola più sicura e meno crudele ».

RISPOSTA. — Confermo che il Ministero della guerra è perfettamente convinto e si è costantemente interessato all'importanza sempre maggiore che a mano a mano è andato assumendo e che assumerà in avvenire l'aeronautica, specialmente nei suoi riflessi sull'apparecchio militare degli Stati.

È ormai indubitato, come soggiungevasi nella precedente risposta, che chi avrà potuto assicurarsi nella aeronautica, il predominio nella produzione dei materiali e nell'addestramento del personale, fin dal tempo di pace, avrà in caso di guerra, sull'avversario un coefficiente d'immediato vantaggio. E però anche a questi concetti il Ministero della guerra sta informando tutti i suoi studi, relativi ad una organizzazione delle forze aeree del Regno.

Quanto il predetto Ministero si propone di conseguire inizialmente, non rappresenta che un primo passo verso una più sicura e completa organizzazione, perchè mano a mano che si svilupperà l'aviazione civile, come è sperabile e dà a presumere il nostro progresso tecnico e l'addestramento dei nostri piloti, sempre più largo potrà essere l'aiuto che da essa trarrà l'organizzazione dell'Esercito e sarà possibile anche ridurre progressivamente, in proporzione alla efficienza dell'aviazione in caso di mobilitazione, l'entità dell'aviazione militare permanente.

Ciò, presentemente, non è però possibile che in misura molto limitata, dato che la aeronautica civile è ancora troppo scarsa, benchè il Ministero della guerra abbia piena fiducia e dia tutto il proprio concorso, perchè possa la de-

siderata situazione avverarsi in un non lontano avvenire. E perciò, è tuttavia necessario, anche dal punto di vista finanziario, fare almeno qualche riserva, sia appunto per questo scarso concorso che si può ancora pretendere dalla aviazione civile, sia perchè le squadriglie militari permanenti costano moltissimo tanto se considerate in sè stesse quanto, se messe a raffronto con le corrispondenti unità delle altre armi, mentre non è prevedibile che la sicurezza dello Stato possa essere affidata solamente all'aviazione, sia perchè tutte le altre Nazioni conservano ancora eserciti con effettivi proporzionalmente anche superiori ai nostri, sia perchè la difesa delle Alpi non potrà essere affidata ai soli aeroplani, per ovvie ragioni topografiche ed atmosferiche.

Roma, addì 20 aprile 1920.

*Il Presidente del Consiglio*

NITTI.

DORIGO. — *Al ministro della giustizia e degli affari di culto.* — « Per sapere se non stimi conveniente abrogare, mediante decreto, le modificazioni di cui agli art. 142 e 941 e seguenti del codice di procedura civile, riguardanti le modificazioni degli atti giudiziari nelle terre liberate ed i giudizi di delibazione per le sentenze pronunciate dall'Autorità giudiziaria; e se, quanto alle prime, non ritenga opportuno che vengano fatte per posta con piego raccomandato ».

RISPOSTA. — Rispondo alla interrogazione da lei presentata al Senato il giorno 19 corrente circa le notificazioni degli atti giudiziari nelle terre liberate e i giudizi di delibazione per la esecuzione delle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie dei detti territori.

La situazione nella quale presentemente si trovano le nuove provincie, rende inevitabili alcune conseguenze giuridiche che non appaiono del tutto soddisfacenti e non sono facilmente eliminabili, non tanto perchè manca tuttora la formale dichiarazione di annessione quanto per il fatto sostanziale che nelle dette provincie continua ad aver vigore una legislazione diversa da quella del Regno. Questa diversità di legislazione fa sì che le nuove provincie, pur essendo diventate definitivamente italiane, agli effetti della applicazione delle nostre leggi in

alcuni casi dovranno continuare a trovarsi in condizioni analoghe a quelle dei territori esteri.

Ciò premesso in via generale, riconosco che per quanto riguarda le notificazioni da eseguire nelle dette provincie, nella ipotesi preveduta dall'art. 142 del nostro Codice di procedura civile, lo stato attuale delle cose renderebbe convenienti norme diverse da quelle che sono contenute nel citato articolo. Bisognerebbe però esaminare in che modo le notificazioni potrebbero praticamente essere eseguite nella ipotesi indicata e a quale autorità l'istante dovrebbe rivolgersi.

Il problema non potrebbe essere risolto unicamente con lo stabilire che la notificazione avvenga a mezzo della posta, perchè questa forma di notificazione, della quale del resto sarebbe desiderabile la generale applicazione presso di noi, suppone l'organizzazione regolare di uno speciale servizio, che manca presso gli uffici postali del Regno, e che certamente non potrebbe essere istituito *ex novo* solo per il caso non frequente di atti da spedire per la notificazione delle nuove provincie.

Mi riservo in ogni modo di richiamare sull'argomento l'attenzione del Presidente del Consiglio, dal quale dipendono ora più direttamente tutti i servizi relativi alle nuove provincie, per esaminare se ed in qual modo sia possibile di regolare transitoriamente la materia delle notificazioni che occorresse eseguire in quelle provincie.

Per quanto riguarda il giudizio di deliberazione, è indiscutibile che le autorità giudiziarie le quali amministrano giustizia nelle nuove provincie italiane non possono considerarsi come « straniere » e sotto questo aspetto parrebbe ingiustificato il giudizio di deliberazione per le sentenze da esse pronunciate. Se non che, dovendo le dette autorità applicare legislazioni diverse da quella italiana, non è da escludere che le loro sentenze contengano disposizioni contrarie alle leggi del Regno che concernano le persone, i beni e gli atti o a quelle riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico e il diritto pubblico interno.

Basta ricordare, per esempio, le disposizioni della legge austriaca in materia di fedecomesso. Questa eventualità esclude che possa ammettersi la esecuzione di quelle sentenze nell'antico territorio del Regno, senza alcun con-

trollo relativo al loro contenuto. La questione è certamente meritevole di studio, in quanto soprattutto potrebbe presentarsi la convenienza di rendere più agevole e più rapido il giudizio di deliberazione; ma trattasi di un punto molto delicato, che più volte formò pure oggetto di esame da parte degli uffici competenti e che non potrebbe essere oggetto di soluzioni affrettate e pericolose.

Del resto, fino a quando non sarà possibile la completa unificazione legislativa, è vano sperare la completa sistemazione dei rapporti giuridici con le nuove provincie. In questo periodo di transizione è necessario procedere gradatamente e con molta circospezione.

Con osservanza.

Il Ministro  
MORTARA.

RAMPOLDI. — *Ai ministri dell'interno e delle finanze.* — « Per sapere quando e con quali criteri intendono procedere alla erogazione del contributo che, a tenore del decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, fu stabilito a favore della pubblica beneficenza sui prezzi d'ingresso e di abbonamento agli spettacoli e trattenimenti pubblici dati nei teatri o altrove, e che, a quanto si afferma, risulterebbe aver già raggiunta la somma di una diecina di milioni.

RISPOSTA. — « Le disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1452 e nel decreto-legge 27 gennaio 1919, n. 308 hanno già trovato ampio campo di applicazione.

« Con il contributo stabilito dalle citate disposizioni si è potuto ottenere un fondo, che rende circa un milione al mese, che è interamente erogato per sussidiare le istituzioni pubbliche di ricovero più bisognose.

« Dai dati forniti dal Ministero delle finanze risulta che nell'esercizio scorso (novembre 1918-giugno 1919) il contributo diede un gettito di lire sei milioni e mezzo circa, e nell'esercizio corrente:

Luglio	1919 . . .	L.	748,488
Agosto	» . . .		1,171,741
Settembre	» . . .		1,238,731
Ottobre	» . . .		1,764,373
Novembre	» . . .		1,709,025
Dicembre	» . . .		1,557,439
Gennaio	1920 . . .		1,543,811
Febbraio	» . . .		1,402,494

« Tutti i fondi dell'esercizio scorso sono stati erogati, e per l'esercizio corrente sono stati concessi già sussidi per circa cinque milioni.

« Alla concessione dei sussidi si provvede su proposta del prefetto, tenendo conto della disponibilità del fondo, con l'approvazione esplicita di S. E. il ministro.

« Se per la provincia di Pavia su tale fondo non sono stati concessi che limitatissimi sussidi, ciò è avvenuto per mancanza di proposte da parte del prefetto.

« Ad ogni modo, si assicura che tale sistema, che vigè ormai da più di un anno, non ha dato luogo ad alcun inconveniente.

« Roma, addì 26 aprile 1920.

« Il Ministro  
« NITTI ».

TIVARONI. — *Al Presidente del Consiglio ed ai ministri della guerra e della marina.* —

« Per conoscere se sia al vero conforme che tuttora si spenda l'enorme somma di seicento milioni al mese per i bilanci militari; ciò non è in alcun modo giustificato dalle esigenze internazionali, mentre non si trovano fondi sufficienti per indennizzare adeguatamente i danni di guerra e mentre il caro viveri, in continuo aumento, affama la popolazione ».

RISPOSTA. — Nella cifra di 600 milioni, talvolta raggiunta dalle complessive assegnazioni fatte mensilmente al bilancio della guerra per spese dipendenti dal recente conflitto europeo, sono comprese somme cospicue per rimborsi al contabile del portafoglio, per lavori o prestazioni delle ferrovie dello Stato, per diritti doganali su materiali pervenuti dall'estero, che possono ritenersi come assegnazioni puramente figurative, aventi lo scopo di regolarizzare contabilmente pagamenti già effettuati, ma non importanti esborsi.

In questi ultimi mesi la spesa complessiva del Ministero della guerra s'aggira intorno ai 365 milioni; ma se da essa si tolgono le spese per le altre amministrazioni (30 milioni circa corrispondenti ai governatorati civili di Trento e Trieste, altri 30 milioni per i lavori di ricostruzione e restauro iniziati dalle direzioni provinciali del Genio militare nelle terre liberate e nelle terre redente e circa 18 milioni per i carabinieri Reali, la cui forza è stata di recente tanto aumentata), la somma si riduce a

287 milioni, dalla quale deducendo ancora circa 65 milioni, per i saldi in contanti delle forniture, lavorazioni, ecc., residue, come s'è pure accennato, dalla guerra, rimangono in definitiva poco più di circa 220 milioni al mese per i veri bisogni correnti e cioè mantenimento della forza alle armi nel territorio del Regno e di quella tuttora mobilitata in zona d'armistizio o all'estero e quindi provvista di maggiori assegni, spese di mobilitazione (indennità di congedamento, pacco vestiario, riespatrio dei residenti all'estero, ecc.), assegni di convalescenza in seguito a ferite o malattie, lavori di riparazioni o di sistemazioni d'immobili e materiali, spese per le popolazioni e lavori vari nelle zone occupate, ecc.

L'amministrazione della marina ha spese complessivamente sui capitoli del bilancio ordinario dal 1° luglio 1919 al 1° marzo corrente anno la somma di lire 257,097,853 e pertanto la media mensile della spesa è stata di lire 32,137,230.

Per la parziale liquidazione delle pendenze della guerra, la spesa complessiva per il detto periodo di otto mesi è stata di lire 657,444,369, somma che, per ovvie ragioni, non può includersi negli stati di previsione del bilancio ordinario, nè computarsi fra le spese mensili di quell'Amministrazione, trattandosi di pagamenti a saldo di impegni derivanti dalla guerra.

NITTI.

LUCCHINI. — *Al Presidente del Consiglio e al ministro dell'industria.* — « Per conoscere gli eventuali pretesi benefici della così detta « ora legale », preso atto della risposta data ad altro collega, insiste nel chiedere ai detti ministri se, massime dinanzi all'agitazione prodotta in paese dal già dato e tanto universalmente deprecato provvedimento (che il solo esempio straniero, per quanto intenosofilo, non varrebbe a legittimare), non credano opportuno farne almeno seguire l'applicazione dalle indagini richieste (doverose sempre, e forse non tanto difficili quanto si vorrebbe far credere) a convincere le popolazioni sulla reale sua utilità, sia nei riguardi del vantato risparmio di carbone e di luce, cui specialmente in alcuni mesi farebbe riscontro un maggior consumo nelle precoci ore mattutine e che nella risposta data al col-

LEGISLATURA XXV — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1920

lega si ridurrebbe a meno di dieci milioni, così da non giustificare affatto la grave perturbazione recata in tutta la vita sociale, di contro ai cento valutati da altre competentissime persone, sia nei riguardi della evidente diminuzione di lavoro prodotta dal termine anticipato della giornata nelle industrie, nei commerci e nelle pubbliche amministrazioni, dove tutto serve, sotto l'influsso delle più malsane correnti, ad accrescere soltanto l'infingardaggine umana e non certo, come altrove, ad avvantaggiare la salute, l'educazione, il benessere familiare e la cultura morale e intellettuale ».

RISPOSTA. — La deficiente produzione e l'alto costo del carbone, la difficoltà di procurarsi il tonnello necessario pel trasporto, l'elevatezza dei noli ed altre ragioni di uguale natura indussero il Governo, durante gli anni di guerra, all'applicazione dell'ora legale, allo scopo di utilizzare meglio le ore di luce naturale del mattino e risparmiare un'ora di luce artificiale la sera.

Il provvedimento apportò notevole economia di combustibili sia per gli impianti termo-elettrici, che specialmente nell'Italia meridionale ed insulare costituiscono quasi la totalità, sia per gli impianti a gaz. Benchè, come la S. V. onorevole comprende, una valutazione esatta di tale economia non sarebbe possibile se non attraverso lunghe, laboriose e dispendiose indagini, tuttavia in base a calcoli fatti da persone competenti, si è potuto stabilire approssimativamente a circa 150,000 tonnellate di carbone l'economia realizzata in un anno.

Quest'anno poi la situazione s'è venuta ancor più aggravando. La deficienza del carbone si è ancora più accentuata, il suo prezzo si è elevato a cifre non mai prima raggiunte (oltre 700 lire la tonnello) i cambi hanno subito un'ascesa vertiginosa mentre la situazione economica della nazione e la grande difficoltà di procurarsi credito all'estero consigliavano in tutti i modi di fare economia specialmente di quelle materie di cui siamo tributari verso l'estero.

E quando si pensi che nazioni in condizioni molto più vantaggiose delle nostre, come la Francia e l'Inghilterra, hanno ritenuto necessario ricorrere anche in quest'anno all'applicazione dell'ora legale, si comprenderà final-

mente come non poteva l'Italia non seguire il lodevole esempio che le veniva dall'estero e mostrarsi esitante ad adottare una misura da cui ritrarrà indubbiamente una non indifferente economia, ma che varrà soprattutto a convincere del nostro fermo proposito di non trascurare alcun mezzo per migliorare la nostra situazione economica, e ad elevare così il nostro credito all'estero, del quale abbiamo ed avremo purtroppo ancora bisogno per molto tempo per raggiungere quel completo assetto, al quale tendono tutti gli sforzi del Governo.

Quanto ai dubbi sollevati dalla S. V. onorevole sulla reale utilità del provvedimento non parmi ch'essi possano reggere di fronte ad una esatta valutazione delle circostanze di fatto.

Ammesso che, e non concesso, che nei primissimi tempi dell'adozione dell'ora legale possa aversi un maggiore consumo di luce al mattino, tale maggior consumo sarebbe limitato ad un ristrettissimo numero di persone che per le loro occupazioni sono costrette a levarsi la mattina molto per tempo e che sono in genere di quelle che fanno molto poco uso di luce artificiale; ed in ogni modo tale maggior consumo troverebbe un compenso più che adeguato nell'economia di un'ora di luce artificiale la sera da parte di tutte le classi dei cittadini. Nella peggiore delle ipotesi, pertanto, dovrebbe ammettersi che i vantaggi dell'anticipo dell'ora legale per circa un mese sarebbero in piccola parte ridotti; non mai, che essi siano eliminati. Tanto meno poi è da temersi quel danno cui accenna la S. V. onorevole « della diminuzione di lavoro prodotta dal termine anticipato della giornata nelle industrie, nei commerci e nelle pubbliche amministrazioni » perchè, anzi, se vi fosse nelle masse maggiore amore al lavoro e maggiore volontà di produrre, l'anticipo dell'ora normale, aumentando il numero delle ore lavorative della giornata, offrirebbe il mezzo migliore per aumentare conseguentemente la produzione.

Il calcolo, poi, che la S. V. onorevole fa riducendo solo a una diecina di milioni di lire risparmiate tutto il vantaggio dell'ora legale neanche è fondato in quanto, ammesso che il minor consumo di carbone sia di 150,000 tonnellate, il risparmio, tenuto conto dell'attuale costo del carbone, si aggirerebbe sui 100 milioni; e

quel che più conta sarebbero somme sottratte alle spese all'estero con notevole beneficio su l'andamento dei cambi.

Con distinta considerazione.

NITTI.

LUCCHINI. — *Al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e agli altri ministri competenti.* — « Per sapere, cosa ne pensino del dispregio sistematico d'ogni più elementare norma di igiene e di pulizia nei pubblici uffici, a cominciare dai dicasteri centrali, per finire a ogni sorta di scuole, di ospedali, di ricoveri, di servizi, segnatamente giudiziari, postali e telegrafici, ferroviari, tramviari, nonchè nei relativi veicoli: e se non credano urgente portarvi riparo nell'interesse, oltrechè della pubblica salute e amministrazione, dell'educazione popolare e decoro nazionale ».

RISPOSTA. — L'inconveniente al quale si riferisce l'interrogazione del senatore Lucchini purtroppo esiste.

Affermare, però, che in ispecie in questi ultimi anni, non si sia fatto molto per rimuoverlo, sarebbe affermare cosa contraria alla verità.

Tutti sappiamo come la sempre maggiore diffusione dei precetti igienici; gli insegnamenti delle recenti epidemie; i miglioramenti edilizi la costruzione, ed apertura di acquedotti; la costruzione, in tutto il Regno, di nuovi edifici scolastici, di nuovi ospedali ed Istituti vari come di nuovi edifici per pubblici uffici di Stato come degli enti locali, siano altrettanti elementi che hanno influito a facilitare il miglioramento delle condizioni degli uffici nei riguardi della buona manutenzione e della pulizia.

Ma sarebbe altrettanto erroneo affermare che non esistano manchevolezze gravi. Si tratta, pur troppo, di materia particolarmente delicata, e nella quale ha importanza prevalente il costume. Ora questo si può modificare e migliorare, più con un'opera paziente, e necessariamente non rapida, di persuasione, di propaganda, che con provvedimenti formali, la cui emanazione, d'altro canto, potrebbe forse anche criticarsi dal punto di vista della pratica opportunità.

Non devono infatti occorrere speciali disposizioni per dichiarare la necessità della semplice, elementare pulizia per gli uffici dello Stato.

All'opera di eccitamento e di propaganda, di cui sopra si è fatto cenno, questa Direzione generale della Sanità pubblica ha atteso ed attende con ogni cura.

Alle comunicazioni rivolte al riguardo, a ognuno che di ragione, in occasione di epidemia, ha avuto sempre cura di aggiungere una azione diuturna, diretta a convincere che, più e meglio che sporadiche disinfezioni, valga al buon governo igienico dei luoghi affollati, di qualsiasi genere, la sistematica accurata pulizia.

E in modo particolare essa si è interessata agli ospedali, ai teatri e cinematografi, alle scuole ed agli uffici pubblici.

In essa pertanto si persevererà e con ogni impegno.

Roma, addì 19 aprile 1920.

*Il Presidente del Consiglio*  
NITTI.

LEVI ULDERICO, MELODIA, CATALDI, SALVAGO RAGGI, LUCCA, BENZA. — *Al Presidente del Consiglio ed al ministro delle finanze.* — « Per sapere, se, di fronte a molti dubbi, a molte incertezze, non credano necessario di protrarre addì 30 giugno p. v. il termine fissato del 31 marzo per la denuncia del patrimonio ».

In vista della ristrettezza del tempo, i sottoscritti chiedono risposta scritta ».

RISPOSTA. — Come è noto, con recente decreto Reale, il termine per la presentazione della dichiarazione agli effetti della imposta straordinaria sul patrimonio già stabilito al 31 marzo 1920 è stato definitivamente prorogato al 31 maggio 1920.

Gli onorevoli interroganti avrebbero espresso il desiderio che tale termine fosse invece protratto al successivo 30 giugno 1920.

Poichè la proroga testè concessa appare, di per sè, più che sufficiente perchè i contribuenti possano con la dovuta calma e ponderazione, compilare una accurata denuncia delle proprie attività patrimoniali, non si potrebbe vedere la opportunità di una qualsiasi proroga al termine come sopra fissato per le presentazioni delle dichiarazioni.

Roma, addì 28 marzo 1920.

*Il Presidente del Consiglio*  
NITTI.

DI PRAMPERO. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda prendere il Governo di fronte ai reclami delle Società tramviarie contro i nuovi decreti circa l'esercizio e l'organico del personale, che rendono impossibile finanziariamente l'industria in corso, e proibitiva la nuova ».

RISPOSTA. — I nuovi decreti, cui si accenna nella interrogazione sono:

1) Il decreto ministeriale 10 marzo 1920, n. 3176, col quale venne approvato il nuovo regolamento tipo, con le annesse tabelle organiche per il personale dei pubblici servizi di trasporto, deliberate dalla Commissione per l'equo trattamento a termini del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, concernente l'equo trattamento del personale su accennato.

2) Il decreto luogotenenziale 11 marzo 1920, n. 270, col quale, allo scopo di fronteggiare gli oneri derivanti dal nuovo trattamento fatto al personale in parola col regolamento tipo anzidetto, venne da una parte, autorizzata, in aggiunta alle somme già stanziare nello stato di previsione delle spese di questo Ministero, l'annua spesa di 160 milioni per il quinquennio 1919-1923 e dall'altra venne aumentato in varia misura di diritto supplementare stabilito col decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, numero 775 sui biglietti semplici e quelli di abbonamento. I proventi derivanti da tale aumento sono allo scopo suaccennato, devoluti all'Erario. Nell'applicazione pratica di tale decreto si è tuttavia cercato e si cercherà di introdurre nelle tariffe quei temperamenti o quelle modificazioni che valgano a conciliare le esigenze del traffico con quelle dell'Erario.

Per far fronte poi agli oneri che dal trattamento in parola derivano anche alle Società esercenti i pubblici servizi di trasporto, sono previste dagli articoli 13 e 14 del sopra citato decreto legge 25 marzo 1919, n. 467, varie forme di compensi la cui concessione spetta alla Commissione per l'equo trattamento di deliberare ed a questo Ministero, d'accordo con quello del tesoro o dell'interno, secondo i casi, di decidere in via definitiva.

Alla concessione degli anzidetti compensi si provvede su istanza delle società interessate, seguendo le norme stabilite col regolamento approvato col Regio decreto 6 gennaio 1920 n. 37.

È da notare, infine, che allo scopo di esaminare e proporre i nuovi mezzi atti a fronteggiare la crisi verificatasi nelle aziende dei pubblici servizi di trasporto, nonchè a provvedere alla sistemazione dei servizi stessi, è stata con decreto ministeriale 18 luglio 1919, n. 5663-20482, istituita una speciale Commissione i cui lavori saranno quanto prima ultimati.

Roma, 16 aprile 1920.

*Il Ministro*  
DE NAVA.

RIZZETTI. — *Al Presidente del Consiglio ed al ministro delle finanze* — « Per sapere se, in omaggio alle più corrette norme legislative e quando nel Paese è da molto tempo e virtualmente cessato lo stato di guerra, non intendano di affrettare, anche con una procedura accelerata, la discussione da parte del Parlamento del Regio decreto 24 novembre 1919 riguardante l'imposta straordinaria sul patrimonio, evitando per tal modo la contraddizione che emerge dal fatto che si proceda all'attuazione di provvedimenti di così alta importanza economica e finanziaria senza che abbiano avuta la sanzione del Parlamento, e quando il sovra citato decreto si trova già da lungo tempo dinanzi al Parlamento per essere convertito in legge.

« Con ciò si ovierebbe anche al gravissimo inconveniente del perturbamento inevitabile che si verificherebbe negli uffici governativi e nel pubblico per effetto dell'applicazione delle varianti che con quasi certezza saranno introdotte dal Parlamento nel testo del decreto medesimo, applicazione che dovrebbe avvenire quando esso fosse già in esecuzione in base al testo primitivo ».

RISPOSTA. — Il R. decreto 24 novembre 1919 istitutivo dell'imposta straordinaria sul patrimonio ha forza di legge, e quindi, provvedendo alla sua esecuzione il Governo del Re si attiene alla più rigida norma costituzionale.

Siccome poi principalmente dal tributo l'Erario dello Stato attende il necessario ristoro, è facile arguire quale danno potrebbe derivare alla pubblica finanza da un eventuale sospensione di quelle operazioni che sono appunto preordinate a garantire fin d'ora, la retta e tempestiva applicazione della imposta.

Del resto, per ora, si tratta di fare semplicemente il censimento sulla ricchezza privata; ed, a questo intento, è stato richiesto ad ogni contribuente di presentare entro il 31 maggio 1920, una descrizione specifica delle singole attività possedute secondo le avvertenze ed istruzioni stampate sulla scheda di cui si è fatta larga distribuzione.

Le operazioni di vera e propria esecuzione della legge che fanno parte della seconda fase della procedura e che si concretano nell'accertamento delle attività patrimoniali e nella liquidazione della imposta cominceranno a svolgersi soltanto dopo decorso il termine fissato per la presentazione delle denunce.

E poichè è intendimento del Governo - in pieno unisono con il desiderio espresso dagli onorevoli interroganti - di affrettare quanto è più possibile la discussione parlamentare per la conversione in legge dell'intero *omnibus* finanziario, non è da dubitare che, assai prima che si inizino tali importanti operazioni, il Parlamento avrà agio di introdurre nell'originale testo del decreto riguardante l'imposta straordinaria del patrimonio tutte quelle modificazioni che stimerà più opportune e che qualunque esse siano, non produrranno - come tutto è stato preordinato - alcun inconveniente o perturbamento sia negli uffici governativi che nel pubblico.

Roma addì 28 marzo 1920.

*Il Presidente del Consiglio*  
NITTI.

BAVA BECCARIS. — *Al Presidente del Consiglio* — « Per sapere se non crede opportuno prendere un efficace provvedimento per impedire che in caso di vendita di grandi caseggiati per uso albergo, nei quali abitano migliaia di inquilini, questi non vengano sfrattati prima che abbiano potuto trovare un alloggio ».

RISPOSTA. — Onorevole Senatore. Assicuro la S. V. Onorevole che per quanto sia di gran vantaggio ed interesse per il Paese il promuovere e favorire lo sviluppo dell'industria alberghiera, il Governo non manca d'altra parte di prendere nella dovuta considerazione, data l'attuale grave penuria di abitazioni, la posizione degli inquilini di grandi caseggiati che vengano eventualmente destinati ad uso albergo.

A tal uopo è stata richiamata sulla cosa la speciale attenzione dei commissari per gli alloggi per provvedere, nei casi accennati e nei limiti della loro competenza, perchè agli inquilini interessati sia concesso un congruo termine per la ricerca di una nuova abitazione.

Con distinta considerazione.

Roma, 4 aprile 1920.

*Il Presidente del Consiglio*  
NITTI.

MARCO DI SALUZZO. — *Al ministro del tesoro.* — « Per conoscere se, in attesa delle conclusioni della Commissione nominata con decreto ministeriale 19 settembre 1918 per la riforma delle categorie d'infermità degli invalidi di guerra, non ritenga opportuno di estendere le disposizioni di favore dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1385 a tutti indistintamente gli invalidi anche se la lesione o la malattia fu riportata o contratta posteriormente al 7 giugno 1917, data dell'andata in vigore del decreto luogotenenziale n. 876 del 20 maggio stesso anno. Ciò nella considerazione che, mentre un simile provvedimento non tornerebbe di sensibile aggravio all'erario, varrebbe a togliere la ingiustificata disparità di trattamento in confronto di quanti ebbero a soffrire della guerra ».

RISPOSTA. — Con decreto 19 settembre 1918 il ministro del cessato dicastero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra nominava una apposita Commissione nel precipuo intento di addivenire, col coordinamento delle norme legislative in vigore, alla perequazione del trattamento di pensione a tutti indistintamente i mutilati e gli invalidi di guerra, prescindendo dalla data in cui contrassero la mutilazione o l'invalidità.

La Commissione ha da tempo ultimati i lavori, ma non ha potuto ancora concretare le proprie proposte fra le quali è considerata la questione a cui si riferisce l'onorevole interrogante.

Si può quindi assicurare che l'invocata perequazione sarà attentamente esaminata e vagliata nella eventualità che il Governo intenda tradurre in un progetto legislativo le proposte stesse, e non prima per non pregiudicare con norme frammentarie l'insieme delle provvi-

denze che potranno essere disposte sulla base delle conclusioni del collegio tecnico incaricato nel citato decreto della riforma delle categorie d'infermità e del coordinamento delle molteplici norme in vigore in materia di pensioni privilegiate di guerra.

Per il ministro del tesoro.

FINOCCHIARO APRILE.

BELTRAMI. — *Al ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere: « dove abbia la sua sede l'Istituto di studi Vinciani che si qualifica Reale ».

RISPOSTA. — Nel desiderio di dare alla domanda una risposta per quanto è possibile precisa ed esauriente, si ritiene opportuno distinguere l'Istituto vinciano dalla Commissione per l'edizione nazionale dei manoscritti di Leonardo da Vinci, secondo che all'uno o all'altra abbia inteso riferirsi l'onorevole interrogante.

Solo la seconda ha un carattere ufficiale, è nominata con decreto reale, e risiede presso il Ministero dell'istruzione.

Questa Commissione che è stata di recente ricostituita in parte con elementi nuovi, ha continuato e continua i suoi lavori pur in mezzo alle grandi difficoltà del momento. Ha provveduto alla raccolta delle fotografie, del materiale edito e inedito sperso nelle Biblioteche e negli archivi di Europa ed alla trascrizione diplomatica di una gran parte dei manoscritti. In una delle ultime adunanze la Commissione ha deliberato di iniziare la stampa e la pubblicazione di un primo codice, per il quale il materiale è già pronto e che occuperà forse tra volumi.

L'Istituto Vinciano invece non dipende in nessun modo dall'Amministrazione dell'istruzione pubblica, che in esso e nei suoi lavori non ha ingerenza di sorta. Si può tuttavia aggiungere a maggior spiegazione e per quello che si conosce in via indiretta, che delle sorti e dell'azione di quell'Istituto si occupa l'onorevole Cermenati, come di un'iniziativa sua personale, per svolgere la quale si vale di fondi posti da privati oblatori a sua completa e insindacabile disposizione.

*Il sottosegretario di Stato  
per le antichità e le belle arti*

« MOLMENTI ».

DI BRAZZA. — *Al ministro dell'agricoltura.*  
« Per sapere:

« 1° Da quali criteri sia stato guidato il Governo nel non avere a tempo opportuno, fissato il prezzo d'imperio del frumento per raccolto del 1920, in circa alla stregua che esso lo pagava all'estero, per incoraggiare i coltivatori ed aumentare la produzione, diminuendo così la quantità da importare;

« 2° Per quali motivi esso tardi ora ad adottare un tale provvedimento, che per essere proficuo, occorrerebbe fosse preso al più presto, per dare tempo agli agricoltori di prendere le misure necessarie;

« 3° Se il Governo deve pagare il frumento all'estero dalle 280 alle 300 lire al quintale perchè non far beneficiare i produttori nazionali almeno di una parte della differenza fra l'attuale prezzo di requisizione a quello che il Governo deve pagare? »

« Al Ministero di agricoltura, rinnovo l'interrogazione presentata il 17 corrente sulla necessità di fissare al più presto il prezzo del frumento del raccolto del 1920 non avendo ancora ricevuta la risposta scritta che a termini dell'articolo 104 del regolamento del Senato, avrebbe dovuto essere data entro sei giorni.

RISPOSTA. — La prima in ordine cronologico, delle suddette interrogazioni, mi fu recapitata con qualche giorno di ritardo; dichiaro tuttavia che, più che da questo, il ritardo della risposta è dipeso dal mio desiderio di poter annunciare all'onorevole interrogante, un fatto compiuto, un provvedimento definitivo, l'emanazione del quale, richiedendo accordi fra vari Ministeri, esame accurato di elementi diversi e deliberazioni di Governo, non poteva, necessariamente, avvenire entro il breve termine regolamentare vigente per le risposte scritte.

Poichè l'onorevole interrogante richiama all'osservanza del termine regolamentare, debbo limitarmi ad esporre gli elementi attuali della questione.

Il criterio, dichiarato in apposita circolare, che guidò il Governo del tempo nello stabilire il prezzo del grano del raccolto 1920, il che venne appunto fatto col Regio decreto 31 luglio 1919, e quindi in epoca utile per la produzione, fu quello di iniziare un graduale e prudente ribasso, al fine di raggiungere, entro un certo periodo di anni, i necessari equilibri

fra il costo di produzione del grano indigeno e il costo di quello importato, nonché tra il costo di acquisto del grano da parte dello Stato ed il costo di cessione al consumo.

Allora il proposito era giusto, e fu apprezzato per tale dall'ambiente economico e politico.

Ma i fatti non hanno corrisposto alle intenzioni del Governo. Il cambio ha subito, mano a mano, aumenti considerevoli; nè pure è da sperarsi che, tra breve tempo, vi sia la possibilità di un ribasso sensibile. Da tal motivo principale deriva l'alto prezzo del grano attualmente importato dall'estero.

D'altra parte, il costo di produzione interna del grano è andato notevolmente aumentando per notissimi motivi.

In considerazione di questi fatti, il Ministero di agricoltura (dopo avere sentito anche il parere di agricoltori provetti e di tecnici agrari delle provincie maggiormente cerealifere) ha già provveduto a prendere in esame il problema del prezzo dei cereali per l'annata agraria 1920-21 (raccolto 1921).

Quindi, si ha il proposito di poter fissare il nuovo prezzo 1921, anche prima dell'epoca consueta, la quale, ripetersi, fu tuttavia adottata in tempo utile, in relazione alla semina autunnale.

Al riguardo, non ho difficoltà a dire che si è delineata, fino da ora, la necessità di portare un sensibile aumento al prezzo del grano per il raccolto 1921, e che è necessario, inoltre, perequare e mettere in armonia il prezzo del grano con quello degli altri cereali e derivati, onde non vi siano dannose deviazioni del consumo.

Ma devesi anche avvertire che il quesito, di pagare, o quasi, il grano nazionale alla stregua di quello estero, è stato esaminato dal Governo (oltre che dai tecnici e dalla stampa tecnica) anche negli altri anni in cui si è dovuto fissare un prezzo d'imperio.

E il quesito è stato sempre risolto in senso negativo, perchè non è realmente in funzione del maggior prezzo da solo che si può aumentare la superficie a grano. Onde l'onere dell'erario sarebbe sproporzionato alla minore eventuale importazione che potesse così conseguirsi.

Si taccione poi le conseguenze generali sul costo della vita, sull'altezza dei salari rurali, ecc. che potrebbero derivare dal portare il prezzo del grano nazionale al livello, o quasi, di quello estero.

Insomma, il portare il prezzo verso le 280 e 300 lire, cui l'onorevole interrogante fa menzione, non produrrebbe effetto proporzionale sull'aumento della superficie e della produzione interna, per tre motivi principali ben noti:

a) nell'alta e media Italia la necessità della rotazione agraria e dell'economia dell'azienda non permettono una estensione a piacere e neppure molto notevole, della coltivazione del grano (qui, d'altronde, il costo di produzione del grano non si riguarda in sé solo, ma nel complesso dei prodotti della rotazione);

b) nell'Italia meridionale, le zone a latifondo consentono margini di estensione; ma, purtroppo, manca il più spesso la organizzazione culturale, che non s'improvvisa da un momento all'altro, nè, generalmente, per virtù del prezzo invocato;

c) per un terzo circa di superficie, la produzione a grano in Italia è purtroppo soggetta più all'andamento della stagione, che non all'impulso che deriva dall'opera dell'agricoltore.

Dunque, non livellazione del prezzo del prodotto indigeno, con quello del grano d'importazione ma, certamente, tutela ampia e pronta del prodotto indigeno, in modo che questo risulti giustamente e doverosamente remunerativo degli sforzi dell'agricoltore.

A ciò, ripeto, il Governo attende; ed ha iniziate le non semplici indagini in tempo utile per una conclusione da cui l'agricoltore possa avere norma tempestiva.

E poichè sarebbe errore far tutto dipendere dal regime del prezzo, mentre si tratta essenzialmente di questione di organizzazione, il Governo, in pari tempo, cura tutto quanto a questa si riferisce, nei complessi aspetti dell'approvvigionamento italiano di fertilizzanti e di macchine; del credito agrario per le zone che ne abbisognano, e di altro.

Roma, 2 maggio 1920.

Il Ministro  
FALCIONI.

PRESBITERO, THAON DI REVEL, AMERO D'ASTE, SALVAGO, CORSI, GUALTERIO. — *Al Ministro dell'industria, commercio e lavoro.* — « Per sapere se risponde al vero quanto venne pubblicato dai giornali circa la cessione di cinque piroscafi alla Cooperativa « Garibaldi ».

« In caso di risposta afferitiva se:

« 1. a godere di tale facilitazione furono chiamate altre Società cooperative marinare;

« 2. a quali condizioni e prezzo per tonnellate le navi furono cedute ».

RISPOSTA. — La Cooperativa « Garibaldi » sorta con l'intento di esercitare l'industria armatoriale e composta attualmente di oltre marinai 22,000, considerati ex combattenti, aveva da tempo avanzata al Governo domanda per l'acquisto di alcuni piroscafi.

In accoglimento a tale richiesta si addivenne recentemente alla cessione di cinque piroscafi sequestrati, già appartenenti alla marina germanica e dichiarati di buona preda di guerra, per complessive tonnellate lorde 25,082, e 39,075 *dead weight*, vapori che furono trasmessi alla Cooperativa acquirente nelle condizioni di fatto e diritto in cui li possedeva lo Stato.

Il relativo contratto, la cui validità va coordinata e armonizzata con le vigenti leggi dello Stato, coi trattati internazionali e con gli accordi speciali che l'Italia avesse accettato e dovesse sottoscrivere (s'intenderà rescisso col ritorno di ciascun contraente nella primitiva situazione, laddove non si possa o si debba raggiungere l'accennato coordinamento) contiene molte gravezze e servitù a carico della cooperativa.

Le principali sono:

a) divieto di vendita delle navi nazionali a stranieri;

b) diritto di prelazione da parte dello Stato, qualora la Cooperativa si sciogliesse o passasse in liquidazione o si trasformasse, con obbligo in tal caso nella Cooperativa di cedere le navi allo Stato alle stesse condizioni dell'acquisto, diminuito dell'ammortamento;

c) obbligo di noleggio per due anni allo Stato (con gestione però in mano della Cooperativa) ad un prezzo che tiene già conto dell'ammortamento anticipato alla Cooperativa ed in ogni caso sempre ad un nolo non superiore ai due terzi del nolo corrente per il primo anno di noleggio o ai tre quarti nel secondo anno; sempre tenuto conto dell'ammortamento, per

modo che i piroscafi della Cooperativa devono servire da calmiera;

d) revisione e diminuzione del prezzo predetto quando ribassino i noli correnti e quando si modifichi il prezzo del carbone o diminuisca il cambio;

e) ogni spesa di esercizio a carico della Cooperativa compreso il carbone;

f) rispetto degli impegni precedenti di caricaione assunti dallo Stato per il viaggio dei piroscafi;

g) noli a favore dello Stato per carichi eventuatmente fatti per conto di privati, quando lo Stato non abbia merce propria da importare nel Regno;

h) facoltà dello Stato di rescindere il contratto di noleggio, con rimborso della quota parte di ammortizzo, e di prorogarlo per ragioni di ordine pubblico;

i) pegno o ipoteca navale da annotarsi sull'atto di nazionalità:

per due milioni per ciascuna nave a garanzia del contratto e cumulativamente per dieci milioni solidalmente fra le cinque navi;

per un altro milione per ciascuna nave a garanzia del rimborso in conseguenza della facoltà di cui al capo h), parte prima;

l) caducità del contratto nel caso di inadempienza, col reintegro dello Stato nella sua proprietà delle navi verso rimborso del prezzo di acquisto diminuito dall'ammortizzo per il tempo di applicazione del contratto e di una ulteriore percentuale del 10 per cento.

Il corredo delle navi viene pagato a parte in base a perizie e si calcola che ammonterà in totale a qualche altro milione.

I cinque piroscafi sono stati ceduti per il prezzo complessivo di lire 6,272,418.25. Tale prezzo, che corrisponde al valore che i piroscafi potranno avere fra due anni, a termine della tabella allegato B, annesso al decreto luogotenenziale 30 marzo 1919 n. 502, tiene conto dell'ammortamento che, anzichè essere abbonato alla fine dei due anni, viene computato *ab initio* sul prezzo di vendita dei piroscafi e di questo ammortamento preventivo è stato tenuto conto nella determinazione del prezzo di noleggio.

Per dare un giudizio preciso e sicuro del trattamento usato alla « Garibaldi », non basta quindi fermarsi alla misura apparente del

prezzo di vendita delle navi, ma occorre (por mente al complesso di oneri imposti dal contratto alla Cooperativa, e, in ispecie, a quello del noleggio obbligatorio connesso e coevo alla vendita, di cui alla lettera c) onere che si sostanzia nel pagamento rateale per la durata biennale del noleggio, della differenza fra il valore reale dei vapori e quello come sopra concordato, in forza della pattuita riduzione del prezzo di nolo per i trasporti degli approvvigionamenti dello Stato cui i detti vapori saranno adibiti.

Giova poi tener presente che l'esperimento di gestione diretta cooperativistica che lo Stato inizia con la « Garibaldi » potrebbe schiudere la via ad una diminuzione di spese manutentive delle navi e di personale navigante, ad una calmierazione automatica di noli, a un rendimento maggiore di efficienza; nonchè ad intese ed interventi pacificatori nell'economia

del naviglio, da cui è da attendersi l'auspicato incremento della nostra marina mercantile.

Altre cooperative marinare ebbero recentemente a chiedere la cessione di piroscafi, ma si tratta di cooperative costituite da un numero di soci assai inferiore a quello dei soci della « Garibaldi », verso i quali, d'altra parte, per essere stati tutti o quasi tutti combattenti, non può disconoscersi l'obbligo dello Stato di usare, sotto qualche forma, un trattamento di favore, come si è fatto per gli ex combattenti dell'esercito.

*Il Ministro*  
DANTE FERRARIS.

Licenziato per la stampa il 12 maggio 1920 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Reconti delle sedute pubbliche.